CAMERA DEI DEPUTATI N. 5274-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **GERMANO MARRI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 22 novembre 1990 (Stampato n. 2339)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DE LORENZO)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(LATTANZIO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 novembre 1990

Ratifica ed esecuzione del Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con Atto Finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988

Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5274 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 2339), che viene allegata.

ALLEGATO.

Il 21 settembre 1988 si è svolta a Vienna la Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi (concernente la responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare) e la Convenzione di Vienna (relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari), convocata dal Consiglio dei Governatori dell'AIEA e dal Consiglio dell'OCSE.

Nel corso della Conferenza, in cui erano rappresentati i Governi di 45 Paesi ed altri 10 erano presenti come osservatori, è stato approvato il Protocollo Comune relativo all'applicazione congiunta delle due Convenzioni.

Al riguardo si osserva che sia la Convenzione di Parigi (29 luglio 1960) che la Convenzione di Vienna (21 maggio 1963), che definivano per i rispettivi aderenti le normative relative alla responsabilità civile per danni derivanti da incidenti nucleari, costituirono un'importante acquisizione sia di principio che di sostanza, per l'internazionalizzazione della sicurezza nucleare.

Con l'armonizzazione delle due Convenzioni, deliberata dal Protocollo approvato dalla Conferenza, viene raggiunto l'importante risultato di estendere ed uniformare tali garanzie ad entrambi i gruppi di Paesi.

L'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio di un Paese aderente ad una delle due Convenzioni diviene, in tal modo, responsabile dei danni nucleari, subiti dai Paesi aderenti ad entrambe le Convenzioni.

Si ottiene così non soltanto il risultato di una estensione geografica delle responsabilità civili conseguenti agli incidenti nucleari, ma anche quello di una crescita della dimensione internazionale della sicurezza nucleare.

L'Italia, che ha attivamente sostenuto, sia presso l'AIEA che presso l'OCSE ed in sede comunitaria, l'importanza dell'internazionalizzazione della sicurezza nucleare in ogni suo aspetto, non può quindi che registrare con soddisfazione l'approvazione del Protocollo in oggetto.

Poiché il suddetto provvedimento è inteso a ratificare un protocollo che armonizza le norme di convenzioni già esistenti, esso non comporta oneri per il bilancio dello Stato, pertanto non si rende necessario redigere la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 e della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, e successivi Protocolli, sulla responsabilità civile dell'esercente nucleare, e del relativo Atto Finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VII del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.